



L'uso legittimo delle armi (in dotazione) da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia

Cenni normativi, tecnico-operativi e deontologici

di Antonino Errante Parrino

Dopo il tragico incidente avvenuto l'11 novembre 2007, vicino ad Arezzo, nella piazzola della stazione di servizio Badia al Pino, a seguito dell'uso dell'arma in dotazione da parte di un operatore di polizia, per il quale sono ancora in corso le indagini degli organi competenti per accertare la dinamica dei fatti e la legittimità dell'azione del pubblico ufficiale, riteniamo utile dare alcune risposte alle domande ultimamente poste da diversi appartenenti alle forze di Polizia.

Molti hanno chiesto, fra l'altro, di indicare e illustrare il quadro normativo del vigente ordinamento giuridico che consente un **lecito impiego delle armi e dei mezzi di coazione fisica** in dotazione agli operatori delle Forze di Polizia.

Pertanto, si delineano gli aspetti salienti di questa attualissima problematica, la cui **trattazione dovrebbe essere costantemente riproposta all'attenzione degli operatori delle Forze di Polizia** dalle Amministrazioni di appartenenza, in particolare nei **momenti di formazione del personale**. Una tematica considerata da tutti estremamente importante e delicata, che **deve occupare un adeguato spazio permanente nell'ambito dell'aggiornamento professionale**, soprattutto nelle sedi delle strutture e articolazioni operative delle Forze di Polizia.

E' noto che le armi in genere ed in particolare quelle da sparo e da fuoco, sono state inventate e costruite dall'uomo con il principale scopo di utilizzarle per fini bellici, di caccia, di polizia, sportivi, ecc. Ogni arma da fuoco, sia corta che lunga, con le dovute peculiarità tecniche, a seconda dei diversi modelli, ha in sé specifiche poten-

zialità offensive per l'incolumità umana. Tali potenzialità, se utilizzate in maniera superficiale e per fini illeciti, possono sicuramente arrecare danni irreparabili alla sicurezza del singolo e della collettività.

Per evitare ciò la normativa vigente di settore, disciplina in maniera categorica l'acquisizione e l'uso delle armi, in particolare quelle da fuoco, prevedendo ed attuando una serie di **controlli preventivi e adempimenti imprescindibili** per coloro che legittimamente detengono o portano le armi da fuoco. La normativa concernente le armi appare comunque complessa, per certi aspetti disarticolata, perché prodotta dal legislatore in tempi diversi e spesso in situazioni di emergenza. Manca al momento una raccolta unica che risulti chiara e razionale. E' quindi auspicabile la predisposizione da parte del legislatore di un *Testo Unico delle Armi*. Specifici controlli e prescrizioni sono previsti per le armi da **guerra e tipo guerra** (quelle a funzionamento automatico con spiccata potenzialità di offesa e in esclusiva dotazione alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, definite dall'art.1 L.18 aprile 1975, n. 110) che per le armi **comuni** (prevalentemente detenute e portate su autorizzazione dai cittadini, indicate dall'art 2 della stessa legge).

La tipologia e le caratteristiche dell'armamento in dotazione (individuale e di reparto) al personale delle Forze di Polizia sono tratteggiate da specifiche disposizioni normative (es., per la Polizia di Stato dal D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359; per la Polizia Penitenziaria dal D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551; per il Corpo Forestale dello Stato dal D.P.R. 7 febbraio 1994, n.210).

L'uso delle armi da fuoco può essere lecito o illecito, conforme o non alla destinazione originale dell'arma; inoltre, l'uso dell'arma può intendersi effettuato in diverse maniere, dalla più semplice e innocua, che si caratterizza con il portarla semplicemente indosso, alla più pericolosa, che consiste nell'adoperarla per minacciare o a quella estrema che si concretizza nel tentativo o realizzazione dello sparo per menomare o distruggere la vita umana.

Le problematiche connesse all'uso legittimo delle armi da fuoco da parte dei pubblici ufficiali, per la loro peculiare e variegata attività operativa, sono molteplici ed estremamente delicate. L'argomento è stato oggetto nel tempo di intenso studio ed analisi di moltissimi autori; la varietà delle situazioni oggettive e soggettive che possono indurre all'uso effettivo delle armi da fuoco gli operatori delle Forze di Polizia, costituiscono il maggiore ostacolo per una trattazione esauriente ed univoca dell'argomento.

Ci limitiamo, pertanto, a delineare e commentare brevemente le più importanti disposizioni di legge che consentono l'utilizzo legittimo delle armi, sia per il privato che per l'operatore della sicurezza in genere, ovvero per i pubblici ufficiali, suggerendo nel contempo alcuni particolari atteggiamenti operativi pertinenti alla tematica.

a) Uso delle armi in situazioni di difesa legittima (art.52 c.p.).

"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Qualsiasi diritto può essere difeso legittimamente, ed anche con le armi, ma deve sempre ricorrere il **requisito della proporzione** tra la forma di **difesa adottata** e **l'offesa da respingere**. Non potrà invocare la legittima difesa chi, ad es., spari per respingere l'aggressione portatagli a mano nuda da una persona quando sarebbe stato sufficiente al massimo per respingerla la semplice minaccia con l'arma.

Il legislatore ha **modificato l'art. 52 del Codice Penale** con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2006), intitolata **"Modifica all'art. 52 del Codice Penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio"**, che ha aggiunto due nuovi commi alla norma citata disponendo che: *"Nei casi previsti dall'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

a. La propria o altrui incolumità;

b. I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

In generale, quindi, con i due nuovi commi dell'art. 52 c.p. viene stabilito che quando ci si trova nel **domicilio privato** o nel proprio **negozio od ufficio, si può fare uso delle armi, legittimamente detenute, o di altro mezzo idoneo, per difendere non solo l'incolumità delle persone, ma anche dei beni propri o altrui.** L'uso delle armi, nelle citate situazioni, è possibile a condizione che il ladro o rapinatore **non desista** e che **vi sia pericolo di aggressione**.

Il legislatore, con tali ulteriori disposizioni, ha inteso rimarcare la **prevalenza del diritto di difesa dell'incolumità e della proprietà** rispetto alla tutela dell'aggressore da reazioni drastiche, quando i

fatti avvengono nell'abitazione o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La nuova normativa ha quindi introdotto una casistica che dovrà essere attentamente chiarita, così come dovranno essere chiariti in senso concreto i concetti di **"desistenza"** e di **"pericolo di aggressione"**. In dottrina e nelle sedi giudiziarie, al riguardo, sono già emersi diversi dibattiti, discussioni e difformità interpretative.



Pertanto, riservandoci di approfondire in futuro e in altre sedi la tematica, possiamo comunque registrare che la **Corte di Cassazione -Sezione Penale-** con **Sentenza 23 marzo 2007, n. 12466**, ha precisato che il comma 2 dell'articolo 52 del c.p., **non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui** (contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, oppure clandestinamente o con l'inganno), ma presuppone che vi sia **un attacco, nell'ambiente domestico o lavorativo, alla propria o altrui incolumità** (ci si riferisce ai beni rappresentati dalla vita e dall'integrità fisica), o quanto meno un concreto **"pericolo di aggressione"** (che deve essere intesa come probabilità generica di aggressione fisica, cioè all'integrità individuale della vittima).

Pertanto, pur prescindendo dalla sussistenza della proporzione, tra la reazione difensiva ed il pericolo di offesa all'incolumità individuale (che viene presunta dal comma 2 della norma in esame, se l'autotutela si esercita nei casi di cui all'art. 614 c.p., oppure all'interno di ogni altro luogo ove venga svolta un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), l'autotutela in ambito privato non può comunque configurarsi senza la presenza degli altri requisiti strutturali richiesti dal comma 1 dell'art. 52 c.p., cioè **pericolo attuale di offesa ingiusta, costrizione e necessità della difesa**.

Riguardo al concetto di **mancata desistenza**, la norma vuole indicare che l'aggressore non deve avere abbandonato la situazione di pericolo attuale. L'offesa, quindi, deve essere **imminente o perdurante**. La specificazione **"non vi sia desistenza"** sembra che sia stata indicata nella norma allo scopo di non attribuire presunzione di proporzione quando, ad esempio, il ladro fugge senza refurtiva e, nonostante ciò il proprietario lo colpisca. Il requisito della **mancata desistenza** sembra circoscrivere temporalmente l'ambito di applicazione della legittima difesa: infatti, se l'aggressore non ha desistito dall'azione, significa che l'aggressione è ancora in corso e il pericolo è perdurante e non ancora finito. Il concetto di desistenza, che si rinviene nel 3° comma dell'articolo 56 c.p. (...il colpevole volontariamente desiste dall'azione...), presuppone una azione non portata a termine.

La difesa esclusivamente "ritorsiva" o di "rappresaglia", rispetto ad un'aggressione già conclusasi, pertanto, è da ritenere illegittima. Quindi, si rimarca, che l'indicazione della mancata desistenza, specificata dall'articolo 52 c.p., significa che si esclude la legittimità della difesa rispetto ad un'offesa che si è realmente consumata o neutralizzata.

Per ora, in attesa che si chiariscano alcuni punti controversi di interpretazione della norma, prendiamo comunque atto dell'esistenza delle **nuove opportunità di difesa concesse al cittadino** per preservare nell'ambito domestico e lavorativo la propria incolumità, quella dei suoi congiunti e dei suoi beni patrimoniali.

b) Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.).

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (art. 51 – *Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere* – ed art. 52 – *Difesa legittima*-), **"non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, di sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona"**.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

Possono avvalersi di tale speciale disposizione **alcune categorie di pubblici ufficiali**, più specificatamente gli **ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria** (la nozione di pubblico ufficiale è indicata dal codice penale all'articolo 357: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. (...)").

Potrà avvalersene, altresì, qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza volontaria o obbligatoria (v. art. 652 c.p.).

Si tratta, quindi, di una scriminante **propria**, dalla cui applicabilità restano esclusi non solo gli incaricati di un pubblico servizio, ma anche coloro che pur essendo pubblici ufficiali, non abbiano istituzionalmente la disponibilità di armi ed altri mezzi di coazione fisica per l'esercizio delle attività di propria competenza.



La disposizione in esame va ricompresa nella più generale categoria delle **cause oggettive di esclusione del reato (cause di giustificazione, o scriminanti, o esimenti)**; cioè nel novero di quelle circostanze di fatto alle quali viene riconosciuta l'attitudine di esclu-

dere che un fatto (corrispondente alla fattispecie astratta di reato), di per sé ontologicamente ed apparentemente illecito, possa essere sanzionato come reato. Il fatto (reato) perde il carattere di anti giuridicità in virtù di una norma giuridica, desunta dall'intero ordinamento, che lo impone o lo consente: il fatto commesso in una delle previste condizioni, non è dunque reato ed il soggetto che lo ha commesso non è punibile.

Si discute se tale norma costituisca un'autonoma esimente o non integri piuttosto una figura particolare **"dell'adempimento di un dovere"** di cui all'art. 51 del c.p.: *"... l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità ..."*.

L'art. 53 c.p. è da considerare una previsione normativa sussidiaria che supporta e completa, peraltro distinguendosi, il quadro delle scriminanti classiche, costituito dalla legittima difesa (art. 52 c.p.) e dallo stato di necessità (art. 54 c.p.). E', quindi, una disposizione che meglio definisce e precisa, superandoli, i confini nei quali viene ad operare l'adempimento del dovere di cui all'art. 51 del codice penale.

La scriminante dell'uso legittimo delle armi, se posta in relazione a quella dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, presenta anche profili di spiccata specificità, rinvenibili nella non punibilità della condotta del pubblico ufficiale consistente nell'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Si può affermare che tra le due scriminanti (adempimento di un dovere e uso legittimo delle armi) sussiste un rapporto di *genus ad speciem*.

Lo svolgimento (od adempimento) di un dovere di ufficio, da parte del pubblico ufficiale è, pertanto, naturale elemento prodromico, vero e proprio presupposto, dal quale si sviluppa la specifica condotta oggetto della scriminante dell'uso legittimo delle armi. Si può affermare che **l'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale**, costituendo pur sempre una **extrema ratio**, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza, debba configurarsi come **strumentale ed indispensabile all'adempimento di un dovere istituzionale** (non si tratta quindi di un'attività meramente facoltativa) e che l'agente dovrà comunque graduare e ponderare, in relazione al fine che intende perseguire, secondo i mezzi di coazione fisica di cui il medesimo dispone, l'impiego e conseguentemente le oggettive potenzialità offensive di quello effettivamente utilizzato.

E', infatti, inaccettabile che si possa, legittimamente ed efficacemente, invocare la operatività della scriminante dell'uso legittimo delle armi, in relazione ad un comportamento che il pubblico ufficiale tenga in situazioni che si pongano al di fuori dei propri doveri di ufficio, cioè di quei compiti istituzionali specifici e connaturati con la mansione rivestita dal pubblico ufficiale stesso.

La correlazione fra le due predette scriminanti, consente di affermare che troverà applicazione l'art. 51 c.p. (**adempimento di un dovere**) solo quando il pubblico ufficiale adempie ad un suo obbligo senza incontrare resistenza o violenza; mentre si applicherà l'art. 53 c.p. (**uso legittimo delle armi**) nella speciale ipotesi in cui, per attuare l'adempimento dell'obbligo giuridico, il pubblico ufficiale debba fare ricorso alla coercizione diretta, con l'uso delle armi o dei mezzi di coazione fisica, per respingere una violenza o vincere una resistenza.

Proseguendo nell'esame dell'art. 53, una particolare attenzione va posta sui concetti di **"respingere una violenza"** e **"vincere una resistenza all'Autorità"**. La discussione nasce dalla comparazione tra la norma in questione e gli articoli 336 e 337 del codice penale, i quali prevedono rispettivamente, i delitti di **"violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"** e **"resistenza a un pubblico ufficiale"**:

art.336- "Chiunque usa **violenza o minaccia** a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per **costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri**, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, (...)"; recita l'art.337- "Chiunque usa **violenza o minaccia per opporsi** a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, **mentre compie un atto di ufficio o di servizio**, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, (...)".



Taluni autori affermano una sostanziale identità tra i concetti di "violenza" e "resistenza" di cui all'art. 53 c.p. e il significato che assumono negli artt. 336 e 337 c.p.. Altri individuano una diversità di contenuto, asserendo che non è dato rinvenire, nei lavori preparatori del Codice, la volontà legislativa di ricollegare l'art. 53 agli artt. 336 e 337, sostenendo, in particolare che la "resistenza" di cui all'art. 53 costituisce **presupposto di liceità del comportamento del p.u.**, significando, invece, negli articoli 336 e 337, **fonte di responsabilità per il privato**.

E', opportuno, altresì, nell'ambito dell'analisi del concetto di resistenza, operare una **distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva**, sottolineando che **non si possono impiegare legittimamente armi od altro mezzo di coazione fisica** di fronte ad una semplice **resistenza passiva**, dato che questa (lo si deduce dalle più recenti sentenze della Cassazione Penale) **non realizza una condotta aggressiva, minacciosa o intimidatoria** tale da giustificare l'uso legittimo delle armi.

Parte della dottrina, non uniformandosi a tale decisione giurisprudenziale, ha ritenuto invece applicabile l'art. 53 anche in caso di resistenza passiva, fermi restando naturalmente, il rispetto dei capisaldi della indispensabilità e della proporzione.

Al riguardo si può fare cenno alla sentenza del **2 maggio 2003, n. 20031 della Cassazione penale, Sez. IV**, con la quale ha affermato che " **L'art. 2, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (recepita in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848), immediatamente e direttamente applicabile in Italia essendo norma comunitaria, prevede l'uso legittimo delle armi contro l'autore di un delitto al fine di arrestarlo, anche se quello sta fuggendo**. Ne consegue che non risponde nè di omicidio nè di lesioni, anche a titolo di eccesso colposo, il pubblico ufficiale che spara a rapinatori in fuga dopo una rapina in banca".

E' stata questa una pronuncia molto criticata, con la quale, è stato sottolineato dalla dottrina, la suprema Corte ha interpretato in maniera eccessivamente estensiva la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (l'art. 2 della Convenzione, che protegge il diritto alla vita di ogni persona, al comma 2 stabilisce che "la morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un

ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b) **per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta**; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione".

La sentenza appena indicata è stata poi confutata e bilanciata da successive pronunce della Cassazione. Recentemente, la **Cassazione penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, n. 11879**, come in seguito indicheremo, ha ribadito che **l'uso legittimo delle armi è consentito al pubblico ufficiale**, avvalendosi della disposizione dell'art. 53 c.p., solo al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, "**... solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva**" (non quindi in caso di fuga, che realizza come vedremo una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità di altre persone).

I contrasti di opinione sono nati dal fatto che i concetti di **resistenza attiva, passiva e fuga** non hanno contorni ben definiti, ed accavallandosi molte volte l'un l'altro, rendono difficile la loro esatta individuazione.

Si può trovare risposta al problema se si osserva che **l'uso della forza non va rapportato all'impiego del mezzo estremo**, cioè delle armi da fuoco, ma ad **un graduale utilizzo dei cd. mezzi di coazione fisica** previsti nello stesso articolo, che consentono, per le loro caratteristiche tecnico-funzionali (le armi da utilizzare devono essere quelle indicate nelle disposizioni di servizio e dalle disposizioni normative sull'armamento in dotazione al personale di ciascuna Forza di Polizia), una **coazione ed effetti lesivi meno offensivi**, considerando sempre **l'indispensabilità e proporzione della reazione del pubblico ufficiale** alla violenza e resistenza cui è fatto oggetto.

Sarà pertanto la situazione di fatto che discriminerà e **legittimerà** la misura del comportamento coattivo del pubblico ufficiale. Quindi, ad esempio, si potrà **inseguire ed arrestare il ladro o il rapinatore in fuga**, intimidendolo con **eventuali spari in aria** (azione questa comunque molto pericolosa, che **può produrre effetti negativi**, se effettuata in zone urbane e in presenza di traffico veicolare e pedonale, come in seguito andremo a specificare) o **alle gomme del veicolo utilizzato per la fuga** (anche questa è un'azione molto pericolosa, lo specificheremo in seguito, specie se eseguita a distanze superiori ai 10 metri); **oppure fermandolo con un colpo di sfollagente** e comunque **procurandogli una coazione fisica adeguata**, applicando, se possibile, tecniche di immobilizzazione o percussione (tecniche di difesa personale), ma **non si potrà sparargli addosso, non esistendo proporzione tra il reato commesso e una tale reazione del pubblico ufficiale**.

Tuttavia, se si accerta che il ladro è armato, emergendo accanto alla resistenza passiva anche un certo grado di resistenza attiva, si potrà esaminare la **possibilità di fare uso di un mezzo di coazione naturalmente proporzionato** al tipo di arma in grado di provocare una certa resistenza.

La giurisprudenza ha prevalentemente **negato la possibilità e legittimità dell'uso delle armi nei confronti del reo che fugge** (a piedi o a bordo di automezzo), considerando anche tale condotta nel novero della **cosiddetta resistenza passiva**.

Sul piano normativo, quindi, resta univoca l'intenzione del legislatore di **non legittimare l'uso delle armi sui soggetti che fuggono**. Infatti, come già indicato, anche nella giurisprudenza più attuale è stata ritenuta inoperante la scriminante ex art. 53 c.p. in caso di fuga (**Cass. Pen. Sez. III, sentenza 22 maggio 2007, n.11879**).

La Cassazione ha in tal senso affermato che **la scriminante di cui**

all'art 53 c.p. è applicabile solo in presenza della **necessità di respingere una violenza** (la violenza è un'azione, è l'uso della forza contro il pubblico ufficiale) o **superare una resistenza attiva** (la resistenza attiva è una concreta, attuale minaccia di far uso della forza), mentre **non è configurabile in caso di fuga**, che rappresenta **mera resistenza passiva**, quando attuata con modalità che non costituiscono pericolo per l'incolumità del pubblico ufficiale e di terzi.

La giurisprudenza penale, perciò, **ha negato l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 53 c.p.**, ponendo particolare accento sulla circostanza che ove l'aggressione perpetrata ai danni del pubblico ufficiale abbia esaurito la sua carica offensiva e sia in atto un semplice stato di fuga, non si ravvisa alcun contenuto di resistenza attiva.

Accanto alla **resistenza** si pone anche il concetto di **violenza** che così come viene indicato nell'art. 53, individua **qualsiasi comportamento fisico e psichico volto ad ostacolare l'Autorità nell'espletamento dei doveri di ufficio**. Tale definizione è aderente al concetto di violenza espresso nell'art. 336 c.p. (**Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale**). Per operare una distinzione è necessario ricorrere ad un'analisi temporale delle due norme: nell'art. 336 il pubblico ufficiale agisce immediatamente dopo la violenza usata nei suoi confronti, quindi con una **reazione successiva**, mentre nell'art. 53 è indifferente che il pubblico ufficiale agisca prima o dopo che la violenza sia stata consumata, realizzandosi così nell'attività del pubblico ufficiale una sorta di **reazione preventiva** volta al mantenimento dell'ordine in genere.

L'ultima parte del comma 1 dell'art. 53 c.p. (aggiunta dalla legge 22 maggio 1975, n. 152) configura, in sostanza, una particolare **casistica** puntualizzando che l'Autorità, al fine di impedire la consumazione delle **fattispecie delittuose** previste nello stesso articolo (**strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona**) può, nei limiti sopra descritti, **far uso delle armi in modo legittimo**, quando siano presenti tutti gli elementi idonei a far scattare il meccanismo della scriminante.

Per quanto riguarda il **delitto di strage**, il pubblico ufficiale che sorprende uno o più individui mentre stanno per **provocare la strage** (ad esempio con l'ausilio di un ordigno) può, al fine di **impedirne la consumazione, far uso delle armi**, sempre che non possa ricorrere ad altri mezzi per raggiungere lo stesso fine.

Qualora il pubblico ufficiale dovesse **sopraggiungere dopo che l'esplosione ha avuto luogo** o l'autore del delitto in argomento ha ormai portato a compimento l'attività diretta a provocarlo, **l'uso delle armi è ingiustificato**, dato che la norma fa scattare il meccanismo della scriminante quando **l'uso delle armi è volto ad impedire la consumazione del reato**.

Le stesse considerazioni valgono anche per il pubblico ufficiale che si trovi in presenza della fattispecie delittuosa dell'**omicidio volontario**, laddove il pubblico ufficiale può ricorrere all'uso delle armi solo per evitare che il criminale porti a termine il suo proposito. Per quanto riguarda, invece, l'uso delle armi in relazione al reato di **rapina a mano armata**, qualora il delitto in questione è ancora da consumare e comunque gli autori dello stesso **hanno già compiuto atti diretti in modo non equivoco a provocarlo**, tali da creare pericolo per l'incolumità dei presenti, opererà solamente da giustificante, mentre dà adito ad **interpretazioni diverse l'uso delle armi contro rapinatori in fuga**. E' necessario a questo punto rifarsi al concetto di **flagranza** e **quasi flagranza** di cui all'art. 382 del c.p.p. nel quale si afferma, anche, che **"è in stato di flagranza chi viene**

colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla Polizia Giudiziaria ...".

Dato che l'uso delle armi è legittimato quando l'intervento avviene **durante la consumazione**, e dato che il momento in cui i malviventi escono ad esempio dalla banca pochi istanti prima dagli stessi rapinati, si configura come la **fase ultima dell'intero iter criminoso**, è possibile invocare la scriminante, sempre che siano stati rispettati i principi, già accennati, **dell'attualità del pericolo, dell'indispensabilità dell'uso della forza attraverso l'impiego dell'arma e della proporzionalità rispetto all'offesa**. Per cui, ad esempio, se il **rapinatore fugge con la pistola in mano**, volgendo le spalle all'operatore di polizia, **il pericolo per quest'ultimo non è attuale e quindi non potrà sparare verso il rapinatore in fuga**; potrà al limite sparare in aria (azione che, come già detto, comunque sconsigliamo perché poco efficace e che comporta molti rischi), oppure **inseguirlo per catturarlo**, richiedendo nel contempo **l'intervento in ausilio di altre unità operative** e indicando, possibilmente, la direzione del fuggitivo. Nel caso di rapinatori in fuga a bordo di automezzo, **sparare alle gomme del veicolo potrebbe risultare pericoloso**. Sparare alle gomme è, in via ipotetica, consentito dall'uso proporzionale rispetto alla resistenza della fuga, ma nella circostanza occorre particolare perizia e attenta valutazione del teatro d'intervento operativo. Chi ha un'ottima preparazione nel tiro, è consapevole che **l'emotività e l'eccitazione del momento, le vibrazioni e i movimenti del proprio braccio e della mano, amplificati da quelli dell'auto di servizio in movimento e del bersaglio anch'esso in movimento, influenzano negativamente il tiro**. E' quindi estremamente difficile centrare la gomma anche per il più bravo dei tiratori. Colpire l'asfalto qualche centimetro prima, dopo o di lato alla ruota, produrrebbe dei **rimbalzi e deviazioni imprevedibili della pallottola**, che potrebbe attingere degli estranei al fatto o i rapinatori in fuga. In questo caso potrebbe aversi un **eccesso nell'uso legittimo delle armi ed un'accusa per omicidio colposo**. Se, altresì, in sede di esami balistici dovesse emergere che la traiettoria dei colpi sparati era diretta verso l'alto, senza attingere il piano stradale, ciò potrebbe essere considerato come l'indizio di aver mirato alle persone in fuga, con la **possibile accusa di omicidio volontario**. Per questi ed altri motivi, **si sconsiglia di sparare alle gomme ed in direzione delle auto in fuga**, specie in aree urbane e da lunghe distanze.

In ordine, invece, al delitto di **sequestro di persona**, fermi restando i canoni di cui sopra, si può affermare che essendo il reato in esame a carattere **permanente, la consumazione è in atto fino a quando non avviene il rilascio del sequestrato** e, pertanto, **l'uso delle armi sarà legittimo quando si opererà esclusivamente al fine di liberare lo stesso sequestrato**.

E' importante altresì sottolineare che **non è consentito al pubblico ufficiale di far uso delle armi contro quelle persone che forzano un posto di blocco; non si fermano ad un'intimazione di alt, ovvero si danno alla fuga per sottrarsi all'arresto**. In tali circostanze **l'uso delle armi è possibile soltanto per fini intimidatori** (esempio, spari in aria o, se è il caso, alle gomme. Azioni queste certamente non vietate ma, si ripete, non sempre da attuare), a meno che il pubblico ufficiale, nelle predette situazioni, **si venga a trovare nella condizione di dover difendere oggettivamente la propria incolumità fisica o quella di altri**. In quest'ultima situazione si invocherà una scriminante diversa, cioè quella di cui all'art. 52 c.p. (**legittima difesa**).

La norma appena esaminata non si presta quindi ad interpretazioni univoche. Pur trattandosi di disposizione basilare pecca, per certi aspetti, di scarsa chiarezza e necessità di analisi attenta ed

obiettiva. Sull'argomento omettiamo di addentrarci ulteriormente e consigliamo la lettura di altri testi specifici.

Per approfondire le conoscenze circa le ulteriori possibilità di uso legittimo delle armi da parte degli operatori di polizia, si individuano altre norme: l'art. 158 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) che prevede, all'ultimo comma, la possibilità di usare le armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera (ritenuta questa una condotta attiva invasiva e non una fuga). Questa norma si ricollega all'ultimo comma dell'art. 53 del c.p. (uso legittimo delle armi) che richiama appunto i casi particolari di uso legittimo delle armi. Tipico esempio è quello della sentinella (previsto dal Regolamento di servizio territoriale dell'Esercito); quello della legge 4 marzo 1958, n. 100- *Uso delle armi da parte dei militari e degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza*- L'art. 1 di questa legge precisa che " è vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 52- 53, primo comma, e 54 del codice penale e quando: a) il contrabbandiere sia armato palesemente; b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte; c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone". L'art. 2, della stessa legge, inoltre, dispone che, " è vietato far uso delle armi anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si dà alla fuga ed abbandona il carico". La citata legge consente l'uso delle armi contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci, quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli. In tali circostanze, sottolinea la disposizione, l'uso delle armi deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.

Da quanto emerge dal nuovo Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario - D.P.R. 230/2000, l'uso delle armi, per il solo fatto di impedire l'evasione, non è più consentito. L'uso delle armi è possibile, per il personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, anche nei casi di evasione, esclusivamente in presenza delle condizioni previste dagli articoli 52 (Difesa legittima) e 53 (Uso legittimo delle armi) del codice penale. Infatti, con l'entrata in vigore del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82), non essendo stato riproposto in alcuna disposizione l'art. 169 del R.D. n.2584/37, che prevedeva l'uso delle armi in caso di evasione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera a), della legge n.395/90, deve intendersi abrogato. Gli operatori della polizia penitenziaria, pertanto, nelle condotte che comportano l'uso delle armi o degli altri mezzi di coazione fisica, devono osservare i rigorosi limiti previsti dall'articolo 53 del codice penale. In merito, una recente direttiva emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha sottolineato che "per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale la mera fuga è una forma di resistenza passiva, e pertanto l'uso delle armi per fermarla è sempre illegittimo; anche l'evasione seppur attuata con destrezza e agilità, non è contrastabile con le armi (ad esempio, da parte del personale con compiti di sentinella o di scorta e piantonamento). Nel caso invece di resistenza attiva con violenza sulle persone, sottolinea la direttiva, l'uso delle armi è legittimo sempre che esista un rapporto di proporzione tra la violenza e la reazione del pubblico ufficiale; da ciò consegue che la violenza portata senza armi non giustifica mai una risposta armata".

c) Possibilità dell'uso dell'arma in "stato di necessità" (art. 54

c.p.).

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso ed altri dal pericolo attuale, di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo".

Agisce in stato di necessità colui che, ad esempio, abbatta con colpi di pistola un animale infuriato che stia per travolgerlo o aggredirlo.

Nell'ambito del sistema delle cause di giustificazione del vigente ordinamento penale, l'operatore di polizia potrà altresì approfondire l'esame di quelle, in precedenza accennate, previste dall'articolo 50 c.p., il consenso dell'avente diritto; e dall'articolo 51 c.p., l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere.

Il tentativo di completare l'argomento sul corretto uso delle armi da fuoco, riteniamo opportuno fornire alcuni suggerimenti tecnico-operativi di particolare importanza. Le seguenti indicazioni saranno utili agli appartenenti alle Forze di Polizia, se tenute in considerazione ed applicate anche quando agiranno in sintonia con le prerogative date dal quadro normativo brevemente illustrato (per completare la conoscenza degli aspetti tecnici, normativi e deontologici, si suggerisce la lettura del manuale "ARMI E ADDESTRAMENTO ALLE TECNICHE DI TIRO- disciplina giuridica e tecnologia delle armi, munizioni, balistica, fondine, esplosivi e procedure di intervento". Di A.Errante Parrino-Ed. Laurus Robuffo-Roma-2007).



Si ritiene che l'impegno principale delle forze di polizia è quello di *salvaguardare la vita, l'incolumità e la libertà dei cittadini tutti*, anche di coloro che delinquono, in nome dei radicati principi di *etica professionale* e di *civile sensibilità* che contraddistinguono le attività degli operatori delle forze di polizia. Pertanto, anche per gli appartenenti alle Forze di Polizia, *l'uso delle armi non può e non deve assolutamente eccedere dall'ambito della legittima difesa* ed è giustificato dal rispetto del generale e rigido criterio della *proporzionalità* per vincere una grave violenza o resistenza.

Ogni intervento con le armi da fuoco dovrà essere effettuato, se proprio indispensabile, *nel modo più graduale possibile e con il massimo livello di competenza tecnica*; con sensibile cautela e consapevolezza, anche *per diminuire le probabilità di danno nei confronti di terzi estranei al teatro operativo* o di altri operatori presenti, comunque coinvolti. Ci rendiamo conto che in *situazioni di estrema tensione emotiva*, soprattutto in risposta alle iniziative cruente della criminalità organizzata, la reale valutazione delle situazioni d'intervento per il pubblico ufficiale risulterà difficile.

Per tali difficoltà, talvolta, accadono episodi di uso illegittimo o improprio delle armi da fuoco.

L'operatore di polizia, per conseguire comportamenti ottimali, **dovrebbe addestrarsi** in maniera intensa frequentando con assiduità i poligoni di tiro. L'allenamento costante, sia in bianco che a fuoco, contribuisce, infatti, a fare **acquisire incondizionata padronanza delle armi** in dotazione da utilizzare in servizio, nonché salda e precisa **coscienza delle loro caratteristiche tecniche e dell'intrinseca pericolosità**.

I responsabili delle strutture operative, nel corso di opportune riunioni, dovrebbero fornire ai collaboratori e dipendenti **univoci orientamenti e comportamenti operativi** che risultino in sintonia con le **disposizioni normative**, pianificando adeguati periodi addestrativi, con l'attuazione concreta di "simulazioni" di tiro operativo in bianco e a fuoco in appositi teatri operativi, predisposti tenendo conto della relativa casistica. Dovrebbero, altresì, **incentivare eventuali dibattiti su quesiti circa l'uso delle armi**, formulati dagli operatori, **aventi attinenza a problematiche giuridiche, tecnico-operative, deontologiche e psicologiche**. In sede di addestramento, inoltre, dovrebbe essere posta particolare cura all'acquisizione e all'**attuazione delle cautele** (norme di sicurezza) **necessarie per un corretto e sicuro maneggio delle armi**, da applicare sempre, prima, durante ed al termine del servizio. Ciò al fine di fornire a tutti gli operatori le necessarie informazioni e direttive per indurli ad **atteggiamenti corretti**, sia comportamentali che psicologici.

L'uso delle armi da fuoco, come già in precedenza indicato, **dovrà essere sempre ponderato e graduale** e non sempre portato alle estreme conseguenze. L'operatore di polizia deve sempre agire con la **massima attenzione e accortezza** per tutte le **gestualità che caratterizzano l'uso delle armi**, curando in particolare:

A) **L'estrazione dell'arma dalla fondina** (l'operatore dovrà essere reso consapevole di quando e dove è possibile ed opportuno effettuarla, facendogli acquisire un'adeguata padronanza tecnica attraverso specifiche simulazioni);

B) **L'impugnatura dell'arma e il posizionamento corretto della stessa nello specifico contesto operativo**; con la giusta angolazione della canna rispetto all'obiettivo. Ad esempio, in **posizione di attesa**, con la canna verso l'alto o il suolo e con l'indice fuori dal grilletto. Soltanto in **situazioni di estremo ed accertato pericolo**, con la canna collimante con l'obiettivo;

C) La **"giusta mira"**: nel corso di **operazioni con obiettivi in movimento, in luoghi affollati** ed in condizione di **scarsa visibilità**;

D) La **scelta ponderata** dell'effettuazione di **eventuali spari in aria** a "scopo intimidatorio." Anche se non risultano vietati, come più volte suggerito, **sono da utilizzare con molta oculatezza** o da **evitare del tutto**. Infatti, è da tenere in considerazione che, per le **peculiarità caratteristiche balistiche del munizionamento in dotazione** agli operatori di polizia, **prevalentemente da guerra** (caratterizzato da elevata velocità ed energia cinetica, alto potere di penetrazione e palla "camiciata", che ne agevola i rimbalzi su superfici dure), i **colpi vaganti** possono colpire, con effetti anche letali, terzi estranei posizionati anche a notevole distanza.

Il **colpo in aria** è, **quindi, da considerare in generale potenzialmente pericoloso**. Nella concitazione del momento, infatti, l'operatore di polizia potrebbe **posizionare l'arma non perfettamente verticale** con il rischio di colpire direttamente o per rimbalzo un passante, qualcuno affacciato ad un balcone, o una persona che si trova anche molto distante dal punto di sparo. Per semplice ricaduta la pallottola acquisisce una energia potenziale tale da poter uccidere una persona, se colpita in zone molli o vitali, a notevole distan-

za. **Vi sono stati casi di persone ferite o colpite mortalmente a distanze notevoli (oltre i mille metri) anche da pallottole di piccolo calibro.**

Gli operatori di polizia devono avere la consapevolezza che, dopo lo sparo in aria, il proiettile durante il suo movimento verso l'alto percorre nello spazio una **traiettoria**, a parabola (con un ramo ascendente ed uno discendente), che ha origine dalla canna dell'arma (volata) al momento dello sparo e termina nel punto di caduta, corrispondente all'intersezione del ramo discendente della traiettoria con la linea di orizzonte dell'arma. La distanza tra l'origine dello sparo e il punto di caduta del proiettile è denominata **gittata** (distanza massima percorsa dal proiettile). Le armi corte da pugno (pistole e revolver) possono generare, in linea di massima, sparando verso l'alto, in posizione non perfettamente verticale e con angolo di tiro variabile, gittate fino ed oltre i 1.500 metri, mentre le armi lunghe (es. fucili, moschetti e carabine) possono produrre gittate fino ed oltre i 5.000 metri. La gittata massima si ottiene, in linea teorica, con un angolo di tiro di 45°. Generalizzando, si può affermare che il proiettile, sparato nel vuoto e in assenza di attrito, può presentare la stessa velocità all'inizio e alla fine della curva percorsa (traiettoria). La forza di gravità tende a far cadere il proiettile verso il suolo con moto uniformemente accelerato.

A titolo di esempio, un proiettile cal. 9 Parabellum, con velocità iniziale (V_0) di 340 m/s, sparato nel vuoto (senza resistenza dell'aria) può produrre una gittata massima di circa 11.000 metri. Lo stesso tipo di proiettile sparato nell'aria genera una gittata massima di circa 1.700 metri. Un proiettile cal. .22 corto, con V_0 di 260 m/s, produce una gittata massima di circa 1.000 metri.

Sparare in aria, quindi, è pericoloso e **comporta rischi molto alti**, si suggerisce di farlo esclusivamente nelle circostanze in cui sia necessario per difendersi da una possibile aggressione violenta che metta in pericolo la propria od altrui vita.

A conclusione, riteniamo utile accennare brevemente alla **tutela difensiva delle Forze di Polizia**, connessa all'uso delle armi.

L'art. 32 della legge n. 152 del 22 maggio 1975, richiamato dall'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 232, precisa che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per **fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica**, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o dal libero professionista di fiducia dello stesso, con spese a carico dello Stato. In questo secondo caso è prevista la rivalsa dello Stato a carico dell'interessato se emerge responsabilità del medesimo per fatto doloso. L'ultimo comma del predetto articolo aggiunge che le stesse disposizioni si applicano a garanzia di qualsiasi persona che a richiesta del pubblico ufficiale gli abbia prestato assistenza.



inserto

Inserto "Gli Speciali" in allegato al numero 11 del Periodico Atlasorbis febbraio/marzo 2008



Antonino Errante Parrino, autore dell'inserto, è Primo Dirigente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza - Presidenza del Consiglio dei Ministri - come Vice Direttore.

Già Direttore Nazionale dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Esperto in Tecniche Operative, Tecniche di Difesa Personale, specializzato in Squadriglia Antisequestro elitransportate, nonché Istruttore di Tiro Rapido di massimo livello; ha acquisito specifica preparazione presso il Centro Nazionale di Tiro della Polizia di Stato e della

Polizia Francese.

Ha frequentato corsi di specializzazione in ambito internazionale ed ampliato le proprie conoscenze nel settore come Direttore del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, come componente della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle Armi (Ministero dell'Interno), nel Consiglio di Amministrazione del Banco Nazionale di prova delle Armi (Brescia) e del Comitato Consultivo per l'esportazione e l'importazione ed il transito dei Materiali di Armamento (Ministero degli Esteri).

Docente di legislazione in materia di armi ed esplosivi, ha collaborato alla formazione di Istruttori di Tiro, Tecniche Operative e Difesa Personale delle Forze di Polizia Italiana.

Autore di numerosi testi sulla preparazione tecnica e fisica di difesa personale e sulle tecniche di tiro.



 **San Matteo
Finanza Etica**
Servizi finanziari
privilegiati
per il comparto
"Difesa e Sicurezza"

DIAMO CREDITO AI VALORI.